



DECRETO DEL PRESIDENTE

CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE S.r.l. - Atto di subingresso Rep. n. 321 del 15/09/2015 all'Atto formale n. 01/2009 del 10/12/2009 Rep. n. 495 e all'Atto suppletivo Rep. n. 155 del 14/05/2015. – Revoca concessione ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav.

IL PRESIDENTE

premesse che:

- l'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 20 luglio 2021 n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 16 settembre 2021, n. 125, avente ad oggetto "Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro", ha previsto, a decorrere dal 1° agosto 2021, il divieto di transito per le vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) stazza lorda superiore a 25.000 GT;
- b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri;
- c) altezza dalla linea di galleggiamento (air draft) superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore;
- d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.

- il successivo art. 2, comma 1 ha nominato Commissario Straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi:

- 1) realizzazione di punti di attracco temporanei in numero non superiore a cinque nell'area di Marghera, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT;
- 2) la manutenzione dei canali esistenti;
- 3) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione;
- 4) la promozione di studi idrogeologici, geomorfologici e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, qualora nell'attuazione degli interventi affidati verifichi eventuali disponibilità rispetto alle risorse assegnate.

- ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo 2, il Commissario Straordinario, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con proprio provvedimento può rilasciare, modificare o integrare le autorizzazioni e le concessioni ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché disciplinare l'utilizzo dei beni demaniali, interessati o coinvolti dalla realizzazione di detti interventi;



- l'art. 4 del D.L. n. 68 del 16/06/2022 prevede che *“al fine di garantire lo svolgimento dell'attività crocieristica 2022 nella laguna di Venezia, il Commissario Straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, è autorizzato a realizzare, secondo le modalità previste dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 2, un ulteriore punto di attracco temporaneo nell'area di Chioggia, destinato anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022”*;

- con Ordinanza n. 4 del 04/07/2022 il Commissario Straordinario ha individuato un punto di attracco temporaneo nell'area di Chioggia presso la banchina prospiciente il Canale Lombardo esterno (C1-C3) dell'Isola dei Saloni a Chioggia con relative aree e infrastrutture, destinato anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Decreto-Legge 16 giugno 2022, n. 68;

- Venezia Terminal Passeggeri S.p.A, in qualità di gestore del servizio di accoglienza passeggeri interessato dal divieto di transito di cui all'art. 1 comma 2 del D.L. 103/2021, con istanza DIR/FS/co/00060-23 acquisita a prot. ADSP n.1285 del 19/01/2023 trasmessa all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ed al Commissario Crociere Venezia, ha chiesto l'affidamento in concessione della banchina demaniale e del relativo terminal prospiciente il canale Lombardo esterno presso Isola dei Saloni a Chioggia, al fine di gestirvi le navi passeggeri di cui all'art. 4, comma 1 del Decreto-Legge 16 giugno 2022, n. 68 previste scalare su Chioggia;

- la Società Chioggia Terminal Crociere S.r.l. con atto Rep. n. 321 del 19/05/2015 subentrava nella concessione Rep. n. 495 del 10/12/2009, rilasciata dall'Amministrazione Marittima - Capitaneria di Porto Chioggia - all'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia, relativamente all'occupazione ed uso di un'area demaniale marittima di mq. 1.317,15 situata nel Comune di Chioggia in località Saloni allo scopo di realizzare e mantenere in ambito portuale locali ad uso della pubblica amministrazione e portuali; subentrava, altresì, nell'atto suppletivo Rep. n. 155 del 14/05/2015 alla concessione sopra menzionata rilasciata allo scopo di occupare una zona demaniale di mq 117,20 per la realizzazione e mantenimento di una struttura di collegamento tra il fabbricato ad uso della pubblica amministrazione e Portuale e il manufatto prefabbricato adibito a magazzino deposito;

- la durata della originaria concessione era stabilita in anni 15 (quindici) a decorrere dal 10/12/2009 con scadenza in data 09/12/2024.

Ritenuto che:

- la società Chioggia Terminal Crociere s.r.l. è stata posta in liquidazione volontaria con atto del 10/11/2022 e che, pertanto, non è più nelle condizioni di poter svolgere il servizio di accoglienza passeggeri in favore delle navi di cui all'art. 4, comma 1 del Decreto-Legge 16 giugno 2022, n. 68;

- lo stato di liquidazione non giustifica più il mantenimento della concessione per l'uso esclusivo dei beni oggetto degli atti sopra citati in capo alla Società Chioggia Terminal Crociere s.r.l.;



- la necessità di realizzare l'obiettivo di garantire lo svolgimento del servizio di accoglienza passeggeri in favore delle navi da crociera di cui all'art. 4 del Decreto-Legge 16 giugno 2022, n. 68 permane e deve essere assicurata mediante il rilascio della concessione, attualmente in capo alla Società Chioggia Terminal Crociere s.r.l., ad altro soggetto in grado di svolgere il servizio di "Stazione marittima" per le navi da crociera;

- sussistono, quindi, sopravvenuti motivi di pubblico interesse che giustificano la revoca della concessione in argomento: da un lato la tutela dell'integrità, del decoro e della sicurezza delle vie d'acqua di interesse culturale o dichiarate monumento nazionale (D.L. 103/2021); dall'altro lo svolgimento dell'attività crocieristica nella laguna di Venezia (D.L. 68/2022).

Visti:

- l'art. 42, commi 2 e 3 del Codice della Navigazione per cui *"le concessioni di durata superiore al quadriennio ... sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. La revoca non dà diritto a indennizzo"*;

- l'Ordinanza n. 5 del 28/02/2023 con cui il Commissario Crociere Venezia, sulla base delle nuove esigenze derivanti dall'incremento del numero di toccate annuali previste a partire dalla stagione 2023, ha disposto l'aggiornamento della citata ordinanza n. 4 del 04/07/2022;

- l'art. 2 dell'Ordinanza n. 5 del 28/02/2023 che ha previsto che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – quale Ente gestore dei beni demaniali in oggetto e soggetto di cui il Commissario Straordinario si avvale ai sensi del Decreto Interministeriale n. 545 del 31/12/2021 – provveda a dare esecuzione al presente provvedimento anche mediante adozione di atti di disciplina di utilizzo dei beni demaniali interessati o coinvolti dalla realizzazione di detti interventi, disponendo, altresì, che l'accosto per le navi, le aree a terra e le infrastrutture individuate, necessarie allo svolgimento delle operazioni e dei servizi ai passeggeri, debbano essere resi disponibili e fruibili al gestore del servizio di accoglienza passeggeri interessato dal divieto di transito di cui all'art. 1 comma 2 del D.L. 103/2021, al fine di poter svolgere in condizioni di sicurezza tutte le attività;

- gli artt. 7 e ss. della Legge 241/1990 ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

- la comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle concessioni sopra citate ai sensi dell'art. 7 legge 241/90 ss.mm.ii. nei confronti di Chioggia Terminal Crociere S.r.l. - rif. prot. AdSP MAS n. 13435/2022;

- le osservazioni avanzate da Chioggia Terminal Crociere S.r.l. mediante foglio prot. AdSP MAS n. 14138/2022 sul tema degli *"investimenti realizzati non più recuperabili o non completamente ammortizzati"*;

- l'art. 6 dell'atto suppletivo Rep. n. 155 del 14/05/2015 all'atto di concessione n. 01/2009 Rep. n. 495/2009 ove è disposto che *"nel caso di revoca della concessione, le opere erette complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno parimenti di proprietà dello Stato ed alla Società Chioggia Terminal Passeggeri S.r.l. - subentrata ad Azienda speciale in virtù dell'Atto di subingresso Rep. n. 321 del 15/09/2015 - spetteranno"*



tanti cinquantunesimi del costo delle spese stesse, da determinarsi in sede di collaudo, quanti saranno gli anni mancanti dalla data della revoca alla data in cui la concessione sarebbe dovuto scadere se non fosse stata revocata (...)";

CONSIDERATO che:

- le spese sostenute da Chioggia Terminal Crociere S.r.l. per la realizzazione della pensilina metallica, ascensore di collegamento e tratti di percorso aereo tra l'edificio ad uso della pubblica amministrazione e Portuale e il manufatto prefabbricato adibito a magazzino deposito sono state quantificate in € 202.189,18 (rif. collaudo del 28/06/2016);

- l'AdSP MAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'atto suppletivo Rep. n. 155 del 14/05/2015, quantificherà gli indennizzi dovuti a Chioggia Terminal Crociere S.r.l. dalla data della presente revoca;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI ai sensi dell'art. 6 della Legge 84/1994 ss.mm.ii.

DECRETA

ARTICOLO 1

Ai sensi degli artt. 42 del Codice della Navigazione è revocato, per i motivi indicati in premessa, l'atto di subingresso Rep. n. 321 del 15/09/2015 all'atto formale n. 1/2009 Rep. n. 495/2009 e all'atto suppletivo Rep. n. 155 del 14/05/2015, assentiti dalla Capitaneria di Porto di Chioggia alla Società Chioggia Terminal Crociere Srl.

ARTICOLO 2

AdSP MAS riconoscerà a Chioggia Terminal Crociere S.r.l. un indennizzo quantificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'atto suppletivo Rep. n. 155 del 14/05/2015 a decorrere dalla data della presente revoca;

ARTICOLO 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'AdSP MAS.

ARTICOLO 4

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso all'Autorità Giurisdizionale competente nei termini di legge.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

IL PRESIDENTE
Fulvio Lino Di Blasio